

**Allegati :**

1. Copia del regolamento ufficiale della manifestazione;

(BOZZA MOD. REGOLAMENTO)

**MANIFESTAZIONE FIERISTICA LOCALE DENOMINATA.....LA PIAZZA DELLE REGIONI**  
 (art. 5 dell'allegato A della D.G.R. n.5-10806 del 18.2.09)

**REGOLAMENTO**

**ART. 1**

La manifestazione.....LA PIAZZA DELLE REGIONI..... Ediz. N 1  
 in programma il 15/16 MAGGIO 2010 in SALA BORSA MERCI – CAMERA DI COMMERCIO  
 DI VERCELLI, PIAZZA RISORGIMENTO, VERCELLI  
 è organizzata da ASSOCIAZIONE COMMERCianti DELLA PROVINCIA DI VERCELLI..  
 quale occasione e luogo di promozione del/i settore/i ENOGASTRONOMICO/ARTIGIANALE,  
 con particolare riferimento al/i comparto/i ENOGASTRONOMICO,  
 (*eventualmente* : cui può essere affiancata, con valenza non prevalente rispetto alle finalità precipue  
 di promozione, l'attività di commercio al dettaglio).

**ART. 2**

La manifestazione - organizzata e gestita autonomamente da ASCOM VERCELLI, che assume gli  
 oneri relativi.- si svolge, con la qualifica di "locale" ex art. 5 dell'allegato A della D.G.R. n.5-10806  
 del 18.2.09 (*eventualmente*: e con il patrocinio del Comune di Vercelli) secondo la sistemazione  
 logistica, le modalità e gli orari indicati nella relativa domanda e nel conseguente provvedimento  
 comunale di cui all'art. 4, terzo comma, della L.R. 28.11.2008, n. 31 e con l'applicazione di tutte le  
 normative igienico-sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti;

**ART. 3**

Alla manifestazione (*eventualmente* : riservata a COMMERCianti AMBULANTI E  
 PRODUTTORI AGRICOLI si applicano la disciplina di cui alla L.R. 28.11.2008, n. 31 e, (*solo nel  
 caso di occupazione di aree pubbliche* : per quanto ivi previsto e compatibile, i criteri distintivi  
 evidenziati dall'art. 3 della D.C.G. n. 626-2799 dell'1/3/2000), nonché (*a discrezione e solo nel  
 caso di presenza di commercianti su aree pubbliche* : la relativa normativa regionale di attuazione,  
 con particolare riferimento alla D.G.R. n. 32-2642 del 2.4.2001 e s.m.i.) le norme del presente  
 regolamento.

**ART. 4**

La partecipazione avviene a seguito di domanda da inviarsi direttamente alla segreteria  
 organizzativa del soggetto organizzatore che, sulla base delle proprie autonome valutazioni,  
 comunica in tempo utile ai singoli interessati la relativa decisione e, in caso di ammissione, il  
 relativo ambito di insediamento, le cui dimensioni e caratteristiche sono fissate dall'organizzatore  
 stesso in relazione alla disponibilità complessiva dell'area espositiva.  
 L'elenco degli espositori ammessi, riportante gli estremi identificativi, le rispettive qualifiche e la  
 tipologia dei prodotti trattati, dovrà essere consegnato agli Organi di Polizia Comunale per i  
 connessi adempimenti di controllo e vigilanza.



## ART. 5

L'attività espositiva, (*se del caso*: con valenza assolutamente prevalente rispetto alla collaterale attività di commercializzazione dei prodotti,) è in ordine prioritario destinata alla promozione degli ambiti di cui all'art.1; è consentita comunque un'integrazione con i restanti settori economici locali con particolare riferimento ai..(*es* : *prodotti agricoli, alle imprese operanti nel settore del commercio e dei servizi, alle associazioni di imprese e professioni turistiche e/o culturali, ecc.*). Con la finalità di un'ulteriore connotazione culturale della manifestazione, possono essere ammessi e invitati anche artisti che intendono esporre le proprie opere d'ingegno di carattere creativo.

## ART. 6

Gli operatori interessati alla commercializzazione di prodotti devono specificare nella domanda il settore merceologico di riferimento e/o gli articoli che intendono porre in vendita ed essere muniti di ogni requisito, attestato, nullaosta e/o autorizzazione eventualmente prescritti nelle rispettive materie.

*(discrezionale ed applicabile solo in relazione all'eventuale presenza di commercianti su aree pubbliche)*La definizione della graduatoria di ammissione degli operatori titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche che intendono commercializzare i propri prodotti è effettuata utilizzando i criteri operativi previsti dal D. Lgs. n. 114/98 e dalla normativa di applicazione regionale in materia.

L'esercizio del commercio di prodotti alimentari è comunque soggetto alle norme comunitarie, nazionali e locali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

Ai fini della commercializzazione restano ferme le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti e di divieti previsti da leggi speciali.

L'attività di vigilanza e controllo in materia è affidata agli organi istituzionalmente preposti.

## ART. 7

Il soggetto organizzatore è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni direttamente recati a terzi dagli operatori, dai loro collaboratori e addetti.